

Proponente: 16.A
Proposta: 2023/165
del 03/05/2023



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 755
del 03/05/2023

SERVIZI AI CITTADINI

Dirigente: BEVILACQUA Dr. Alberto

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - ALLOGGIO SITO A REGGIO NELL'EMILIA IN VIA DON PASQUINO BORGHI N. 8 - MODIFICAZIONE DEL NUCLEO AVENTE DIRITTO MEDIANTE INCLUSIONE DELL'OSPITE CONVIVENTE - AUTORIZZAZIONE

IL DIRIGENTE

Visto che:

- la Legge regionale 8 agosto 2001 n. 24 e ss.mm.ii., stabilisce all'art. 27 che il Comune può autorizzare la modifica della composizione del nucleo originario dell'assegnatario di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP);
- il Regolamento comunale subentro, ospitalità temporanea e coabitazione approvato con deliberazione consiliare n. 5936/88 del 14/05/2012;
- l'autorizzazione segue a istanza di parte, valutati i motivi a base della richiesta e previa verifica dei requisiti reddituali per la permanenza nell'ERP; essa è subordinata alla finalità della reciproca assistenza morale e materiale fra assegnatario e ospite, e al riscontro oggettivo dell'effettiva convivenza del nucleo, protratta per almeno quattro anni dalla data della richiesta;
- questa misura persegue lo scopo di inserire nel nucleo familiare dell'assegnatario terze persone che, a pieno titolo, acquisiscono il diritto a subentrare nell'assegnazione e dunque nel contratto di locazione in caso di decesso dell'assegnatario;

Considerato che:

- la domanda di avvio della convivenza finalizzata all'ampliamento del nucleo avente diritto per l'alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica di Via Don Pasquino Borghi n. 8 int. 9 è stata presentata dall' assegnatario, generalizzato nell' Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, in data 15/06/2017, per le seguenti motivazioni previste dal regolamento: disagio economico ed abitativo dell'ospite; a seguito di decesso dell'assegnatario avvenuto in data 11/04/2020, la moglie è subentrata nel procedimento finalizzato all'ampliamento;
- la convivenza, giustificata dalla finalità di cui all'art. 24 comma 4 della Legge regionale n. 24/2001, veniva successivamente autorizzata;
- il prosieguo della stabile ed effettiva convivenza veniva positivamente verificato nel corso di quattro anni;
- l'assegnataria dell'alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica di via Don Pasquino Borghi n. 8, int. 9 le cui generalità sono indicate nell'Allegato A al presente atto, in data 27/03/2023, presentava ad ACER Reggio Emilia, istanza di autorizzazione alla modifica della composizione del nucleo

assegnatario, ai fini del subentro nel contratto di locazione a favore dell'ospite, generalizzato nel predetto ALLEGATO A;

- l'inclusione del nuovo componente nel nucleo originario non comporta per quest'ultimo la perdita dei requisiti per la permanenza nell'alloggio;

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

DETERMINA

di autorizzare la modifica della composizione del nucleo avente diritto ed assegnatario dell'alloggio di ERP sito a REGGIO NELL'EMILIA in Via Don Pasquino Borghi 8 int. 9, mediante l'inclusione dell'ospite convivente generalizzato nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.